



IV COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 188

<<Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili>>

presentato dalla Giunta regionale il 19 dicembre 2022

approvato nella seduta del 18 gennaio 2023

DDL 188

<<Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili>>

Proponenti: Sergio, Dal Zovo
Emendamento modificativo

Art. 3 (Beneficiari)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

<<4 bis. Ai soggetti con un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 30.000 euro è riservata una quota pari al 40 per cento della spesa autorizzata per gli interventi di cui alla presente legge>>.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/01/2023
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/01/2023
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 182 dd. 18/01/2023

EMENDAMENTO 3.1

DDL 188

<<Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili>>

Proponenti: Sergio, Dal Zovo
Emendamento modificativo

Art. 4

(Procedimento per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione degli incentivi)

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è soppresso;
- b) al comma 4 le parole: <<per ciascuna unità immobiliare>> sono soppresse.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/01/2023
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/01/2023
ESITO DELL'ESAME: RITIRATA LETTERA A), APPROVATA LETTERA B)
ALLEGATO AL VERBALE N. 182 **dd.** 18/01/2023

EMENDAMENTO 4.1

DDL 188

<<Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili>>

Proponenti: Sergio, Dal Zovo
Emendamento modificativo

1. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Capo II bis
Istituzione Reddito energetico regionale

Art. 6 bis
(*Reddito energetico regionale*)

1. Al fine di contrastare la povertà energetica e favorire la conversione energetica degli edifici e l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito il reddito energetico regionale finalizzato a finanziare l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali di nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a euro 30.000,00.

2. Il reddito energetico regionale copre le spese concernenti l'acquisto, l'installazione, la connessione, la manutenzione, l'esercizio e l'assicurazione degli impianti di cui al comma 1, ivi incluse le spese per le relative pratiche amministrative, e non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni europee, statali o regionali in materia di energia. È fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a venti anni dalla connessione dell'impianto alla rete di distribuzione.

3. Alla fornitura e all'installazione degli impianti di cui al comma 1 provvedono gli operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori abilitati disciplinato dalla deliberazione di cui al comma 5, che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici - GSE. S.p.A., il servizio di scambio sul posto ovvero l'attivazione dei nuovi meccanismi di incentivo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo a novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)).

4. Gli utenti beneficiari del reddito energetico hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti. I crediti maturati nei confronti del GSE per la quota di produzione di energia elettrica non autoconsumata sono versate all'entrate della Regione nella tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del titolo 3 "Entrate extratributarie" e destinati al finanziamento della presente misura (N1 E/).

5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del reddito energetico regionale, nonché le modalità per la costituzione dell'elenco degli operatori economici abilitati di cui al comma 3>>.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/01/2023

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/01/2023

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 182 dd. 18/01/2023

EMENDAMENTO 6 BIS.1

DDL 188

<<Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili>>

Proponenti: Sergio, Dal Zovo
Emendamento modificativo

Art. 7 (Norma finanziaria)

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (S/NI), articolata come segue;

- a) 40 milioni di euro destinati ai residenti in Friuli Venezia Giulia;
- b) 40 milioni di euro destinati ai beneficiari di cui all'articolo 3, comma 4 bis;
- c) 20 milioni di euro per gli interventi di cui al Capo II bis,

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 18/01/2023
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 18/01/2023
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 182 dd. 18/01/2023

EMENDAMENTO 7.1